

**DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2017
710/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE CUCCI CARLO NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
79156653**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: reclamante) ha presentato, in data 2 dicembre 2016 (prot. Autorità 36239 del 6 dicembre 2016), all’Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), il mancato invio di un preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione 79156653;
2. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 29 dicembre 2016 (prot. Autorità 39087);
3. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 5 gennaio 2017 (prot. Autorità 819 dell’11 gennaio 2017);
4. il reclamante ha replicato alla memoria del gestore con nota inviata il 10 gennaio 2017 (prot. Autorità 824 dell’11 gennaio 2017);
5. il gestore ha trasmesso ulteriori osservazioni con nota inviata il 13 gennaio 2017 (prot. Autorità 1379 del 16 gennaio 2017);
6. in data 9 ottobre 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/elt 99/08:
 - a) l’articolo 7, comma 1, che fissa in 20 giorni lavorativi il “tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione” per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
 - b) l’articolo 7, comma 2, il quale stabilisce che un preventivo di connessione, debba avere una validità pari a 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo preventivo da parte del richiedente.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 11 marzo 2015, a seguito di una domanda di connessione presentata dal reclamante, il gestore emetteva un preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione da fonte eolica, per una potenza in immissione pari a 60

- kW, da realizzarsi in “Contrada Paradiso”, nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ), identificato dal codice di rintracciabilità 79156653;
9. il reclamante accettava il suddetto preventivo in data 15 maggio 2015;
 10. in data 7 agosto 2015, il reclamante presentava quindi al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del TICA;
 11. a seguito di alcune integrazioni richieste dal gestore, quest’ultimo, in data 16 settembre 2015, emetteva un nuovo preventivo, indicando, sul suo frontespizio, un diverso codice di rintracciabilità (104385398);
 12. con nota del 24 novembre 2015, il reclamante chiedeva al gestore informazioni circa lo stato della pratica 79156653, rilevando che *“non ci risulta pervenuto un preventivo di connessione con il codice 79156653”* e che *“tentando di scaricare l’unico preventivo allegato al portale compare la scritta: l’allegato non può essere visualizzato perché mancano i riferimenti necessari”*;
 13. con nota del 22 dicembre 2015, il gestore comunicava al reclamante che:
 - a) il preventivo richiesto dal reclamante era stato messo a disposizione sul Portale Produttori in data 16 settembre 2015, con nota prot. P20150916104385398375210;
 - b) detto preventivo era stato letto dal reclamante in data 17 settembre 2015 alle ore 08.47’18”, come risulta dalla la sezione del Portale Produttori “Comunicazioni ricevute già lette”;
 - c) non avendo ricevuto, nel termine previsto dall’articolo 7, comma 2, del TICA, l’accettazione del preventivo avrebbe proceduto all’annullamento della pratica, invitando dunque il reclamante ad inviare, entro 30 giorni, eventuale documentazione comprovante la comunicazione di accettazione del preventivo;
 14. con nota del 19 maggio 2016, il reclamante contestava al gestore l’annullamento della pratica di connessione 79156653;
 15. con nota del 18 agosto 2016, il gestore respingeva le contestazioni del reclamante, confermando l’annullamento della suddetta pratica di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

16. Il reclamante afferma di non aver mai ricevuto il preventivo di connessione che il gestore ha caricato sul Portale Produttori il 16 settembre 2015; a riprova di ciò, il reclamante ha prodotto copia di uno *screen shot* di una pagina del Portale Produttori in cui appare la frase: *“Attenzione! L’Allegato non può essere visualizzato perché mancano i riferimenti necessari”*;
17. sostiene il reclamante che l’impossibilità di visualizzare il preventivo *de quo* derivi dal fatto che il gestore ha modificato il codice di rintracciabilità della pratica, generando confusione anche nel Portale Produttori.
18. Pertanto, il reclamante chiede che il gestore provveda a:
 - a) ritrasmettere il preventivo del 16 settembre 2015, con l’indicazione del codice di rintracciabilità originario, ovvero il 79156653;

- b) corrispondere l'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, da quantificarsi a partire dal 17 settembre 2015 e fino alla data di emissione del preventivo richiesto.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

19. Il gestore afferma di aver regolarmente caricato sul Portale Produttori, in data 16 settembre 2015, il preventivo oggetto del reclamo;
20. il gestore rileva poi che il Portale Produttori documenta la "Conferma Lettura" del preventivo in questione in data 17 settembre 2015, alle ore 08:47; il gestore, infine, pur ammettendo di aver indicato nel frontespizio del preventivo del 16 settembre 2015 un codice pratica non corretto, afferma, nondimeno, che ciò non avrebbe precluso al reclamante l'accettazione entro i previsti termini.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

21. La presente controversia riguarda l'avvenuta consegna, da parte del gestore, del preventivo di connessione del 16 settembre 2015, in riscontro alla richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante in data 7 agosto 2015.
22. Al riguardo, sono state acquisite agli atti del procedimento di trattazione del presente reclamo due immagini del Portale Produttori:
- a) la prima, prodotta dal reclamante, mostra il video del suddetto portale, alla data del 24 novembre 2015, in cui appare la frase "Attenzione! L'Allegato non può essere visualizzato perché mancano i riferimenti necessari";
 - b) la seconda, prodotta dal gestore, mostra, invece, la sezione del Portale Produttori "Comunicazioni ricevute già lette" relativa alla pratica 79156653, in cui appare che il preventivo TICA 4 F.O.U.R. Rev 03 risulta letto il 17/09/2015 alle ore 08.47'18";
23. ebbene, mentre dall'immagine prodotta dal reclamante non sembra potersi evincere alcunché in merito alla mancata consegna del preventivo, in quanto lo *screen shot* è del 24 novembre 2015, cioè effettuato in una data posteriore a quella di validità del preventivo (18 novembre 2015), l'immagine prodotta dal gestore prova, invece, l'avvenuta lettura del preventivo in data 17 settembre 2015. Il che dimostra che il gestore ha effettivamente caricato il preventivo *de quo* il 16 settembre 2015, o comunque in data antecedente il termine ultimo previsto dal TICA per la messa a disposizione di un preventivo di connessione.
24. Quanto alla modifica del codice di rintracciabilità della pratica di connessione, non risulta, sulla base della documentazione disponibile, che il diverso codice riportato sul frontespizio del preventivo del 16 settembre 2015 abbia impedito al reclamante di prendere visione di tale preventivo; ciò perché il gestore ha caricato il documento nell'area del Portale Produttori relativa alla pratica 79156653, a cui il reclamante poteva accedere. Peraltro, se il reclamante avesse nutrito dubbi in merito al codice di rintracciabilità indicato sul preventivo,

avrebbe potuto richiedere informazioni al gestore, senza far decorrere il termine di validità del preventivo medesimo

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla Ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 79156653;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni